

sentenza
15 febbraio 2007
n. 267

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi n. 1991/00 e 3819/02
proposti da
[ricorso n. 1991 del 2000]

RAGGI Cesarina

rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Massimo Colombo (con domicilio eletto presso il suo studio in Cesano Maderno, corso Roma 27), quindi dall'avv. Umberto Grella di Monza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti 21

c o n t r o

COMUNE di LENTATE SUL SEVESO, in persona del sindaco *pro tempore*, signor Riccardo Brunati, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ravizzoli di Busto Arsizio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gallarate, via G. Ferraris 18

per l'annullamento

della determinazione 3 aprile 2000 (prot. 1094, Settore urbanistica, Servizio edilizia privata), notificata il 6.4.00, avente ad oggetto l'accertamento dell'inottemperanza a ordine di demolizione di opere abusive conseguente al diniego di condono edilizio chiesto con istanza 31.12.1986;

[ricorso n. 3819 del 2002]

RAGGI Cesarina

rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella di Monza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti 21

c o n t r o

COMUNE di LENTATE SUL SEVESO, non costituito in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento 4 novembre 2002 (prot. n. 24089, Settore Urbanistica, Servizio Edilizia Privata) con cui il responsabile di settore ha ricusato di riavviare il procedimento di condono.

Visti i ricorsi, notificati il 12 maggio 2000 e il 9 dicembre 2002, depositati rispettivamente il 17 maggio 2000 e il 16 dicembre 2002;

Viste le memorie della ricorrente;

Visti atto di costituzione e memoria del Comune (sul primo ricorso);

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Grella e Ravizzoli;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione 3 aprile 2000, assunta dal responsabile di settore, il Comune ha accertato l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 968 in data 8 febbraio 1999, comunicando l'avvio delle

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

nn.
1991/00
3819/02
reg. ric.

procedure per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di pertinenza.

La ricorrente, premesso di avere edificato, sul terreno accatastato come mappale 21, una struttura precaria, con armatura in metallo e copertura in materiale plastico, adibita a magazzino ed esposizione di prodotti per arredamento da giardino, e di avere presentato, il 30 settembre 1986 (*rectius*: il 31 dicembre 1986), istanza di condono edilizio, seguita da un provvedimento di diniego (3 ottobre 1990, n. 18858/792) e da due ingiunzioni di demolizione (18.8.1992 n. 74 e 8.2.1999 n. 968), impugnate con ricorsi che assume pendenti, ha impugnato con il primo dei ricorsi in esame (ric. 1991/00) la citata determinazione 3 aprile 2000 deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione di legge, per inosservanza del termine di 45 giorni entro il quale l'ordinanza di sospensione lavori deve essere seguita da provvedimenti definitivi (primo motivo);

- difetto di motivazione e contraddittorietà, sia perché l'ingiunzione di demolizione sarebbe immotivata, sia per avere il Comune accettato gli acconti versati ai fini del condono (per l'importo complessivo di £. 10.406.000), e per giunta autorizzato, a partire dal 1972, con rinnovi costanti della relativa licenza, lo svolgimento di attività stagionali (rivendita di sdraio, ombrelloni, ecc.) sul terreno per cui è causa, con ciò suscitando una legittima aspettativa alla regolarizzazione dell'opera abusiva (secondo motivo);

- illogicità, avendo il Comune omissis di considerare: a) le trattative in corso tra la ricorrente e la proprietà contigua (finalizzate alla permuta di altra area sulla quale realizzare una costruzione "a norma"); b) le spese sostenute dalla ricorrente, nel corso degli anni, per la realizzazione di strutture stabili, per la manutenzione dell'immobile, per il pagamento delle imposte (tassa rifiuti, ICIAP) relative all'attività svolta e per l'acquisto delle merci; c) lo stato di salute e le condizioni economiche del marito (terzo motivo).

2. Successivamente la ricorrente ha presentato al Comune documenti integrativi a completamento dell'originaria domanda di condono.

Con nota 4 novembre 2002 il responsabile di settore ha ricusato il riavvio del procedimento di condono, in quanto già definito con "formale diniego n. 124/90 del 3 ottobre 1990", seguito dall'emanazione di atti ulteriori impugnati dinanzi al TAR.

La ricorrente ha impugnato detta nota per violazione di legge (art. 97 Cost., leggi nn. 1159/1942, 47/1985, 493/93, 662/96, 241/90), violazione del piano regolatore generale, eccesso di potere sotto vari profili (sviamento, travisamento di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà).

Premesso che il vincolo di inedificabilità sull'area in questione – che il piano di fabbricazione vigente all'epoca classificava come zona di rispetto viabilistico - sarebbe venuto con una variante al p.r.g. (adottata con delibera consiliare 21.7.2000 n. 50, approvata con delibera di giunta regionale 21.2.2002 n. VII/8171) che ha qualificato l'area (foglio 4, mappale 187) come "zona T1" edificabile direzionale-commerciale-terziaria, la ricorrente si duole che il Comune non abbia tenuto conto di tale circostanza, omettendo di valutare la condonabilità dell'opera alla luce dell'art. 47 n.t.a, che consente l'edificazione alla distanza di 6,5 mt dal ciglio stradale, pari a ½

dell'altezza massima consentita *in loco* (13 mt).

Ciò eliminerebbe, secondo la ricorrente, la condizione ostativa alla concessione in sanatoria, con conseguente obbligo del Comune di riesaminare la domanda di condono alla luce della nuova disciplina urbanistica.

3. I ricorsi, attesa l'identità delle parti e l'inerenza degli atti impugnati ad una vicenda unitaria, possono essere riuniti e decisi contestualmente.

Il primo ricorso (n. 1991/00), cui resiste il Comune, è inammissibile.

In punto di fatto va rilevato che non risultano proposti ricorsi né contro il diniego di condono 3 ottobre 1990, né contro l'ingiunzione di demolizione 18.8.1992 n. 74.

Quanto al ricorso n. 1398/99, diretto contro l'ingiunzione di demolizione 8 febbraio 1999 n. 968, esso risulta definito - previa reiezione della domanda cautelare (ordinanza 14 maggio 1999 n. 1305/99) - con decreto di perenzione 20-31 dicembre 2001 n. 8665, emesso per inattività ultrabiennale.

L'accertamento della (incontestata) inottemperanza all'ingiunzione di demolizione - ingiunzione ormai consolidata per perenzione dell'impugnativa e a sua volta consequenziale ad un diniego di condono non impugnato - non è impugnabile in sede giurisdizionale, trattandosi di atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita ad esternare e formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi, in base allo stesso ordine, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr. Cons. giust. amm. 15.2.99 n. 32; Cass. pen. 3^a, 29.5-6.8.03 n. 33297).

In ogni caso, le censure dedotte in ricorso sono, per un verso, inammissibili (in quanto correlate all'ingiunzione di demolizione non più contestabile in questa sede), per altro verso destituite di qualsiasi fondamento. Infatti:

- l'ingiunzione di demolizione non fa seguito ad un ordine di sospensione lavori, ma ad un diniego di sanatoria (3 ottobre 1990), la cui efficacia non è condizionata all'adozione di provvedimenti sanzionatori entro termini prestabiliti; in ogni caso, il decorso del termine di 45 giorni di cui all'art. 4 della legge n. 47 del 1985, comporta l'inefficacia dell'ordine di sospensione dei lavori che non sia seguito da provvedimenti definitivi, ma non preclude al Comune di perseguire gli abusi edilizi anche successivamente;

- l'ingiunzione di demolizione ha a proprio presupposto il diniego di condono e la realizzazione di un'opera in assenza di concessione (circostanze pacifiche nella specie); non trova ostacolo nell'avvenuto versamento di acconti per un condono poi denegato; tanto meno nel rilascio di autorizzazioni commerciali che nulla hanno a che vedere con la regolarità delle strutture edilizie, le quali richiedono un titolo autonomo;

- nessun rilievo assumono le circostanze dedotte col terzo motivo (sub a, b, c), del tutto estranee all'ordine di valutazioni che il Comune è tenuto ad effettuare in sede di vigilanza sull'attività edilizia.

4. Il secondo ricorso (n. 3819/02) è inammissibile per carenza di interesse.

L'inottemperanza all'ordine di demolizione comporta di diritto l'acquisizione gratuita dell'area a favore del Comune; il che priva il responsabile dell'abuso del titolo dominicale necessario a legittimare qualsiasi ulteriore istanza inerente al rapporto pubblicistico, ormai definito, correlato alla domanda di condono.

5. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo

conto che il Comune si è costituito solo nel primo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, riuniti i ricorsi in epigrafe, li dichiara inammissibili.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di €2.500,00 (Euro duemila-cinquecento), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente